

NORME E TRIBU'I

*24 ORE



GUIDA AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI Il nuovo modulo è in edicola M 20 ORE

DOMANI SUL SOLE-240RE

Domenica 5 Novembre 2006

Giustizia. Per il processo civile convivenza tra ventitré procedure **Contabilità.** In arrivo i nuovi tetti per i bilanci abbreviati e i consolidati

stato disposto che nel rogito nota-

rile, i contraenti ora hanno l'obbli-

go di rendere una dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà

con l'indicazione analitica delle

modalità di pagamento del corri-

spettivo, con la conseguenza che:

in caso di omessa, incompleta o

mendace indicazione dei dati, si

applica la sanzione amministrati-

si applica l'articolo 483 del co-

dice penale secondo il quale

«chiunque attesta falsamente al

pubblico ufficiale, in un atto

pubblico, fatti dei quali l'atto è

destinato a provare la verità, è

punito con la reclusione fino a

cultato è pagato in contanti si vio-

la la legge antiriciclaggio, che im-

pedisce «il trasferimento di dena-

ro contante o di libretti di deposi-

to bancari o postali al portatore o

di titoli al portatore in lire o in va-

luta estera (...) quando il valore

da trasferire è complessivamen-

te superiore a 12.500 euro». La

conseguenza è che viene in tal ca-

so applicata (articolo 5 legge

143/1991) la sanzione pecuniaria

guenze così spaventoso, la conse-

guenza inevitabile non poteva

che essere l'assoluto blocco del

mercato di queste abitazioni, si-

tuazione che non appare rimedia-

Con un panorama di conse-

dall'ı al 40% dell'importo.

E ancora, se il corrispettivo oc-

va da 500 a 10mila euro;

due anni».

Novità fiscali. La Guida con 6 euro in più

minimum on larger

L'Esperto risponde. Il ritorno degli elenchi clienti e fornitori

www.ilsole24ore.com/norme

Lotta all'evasione. Dopo il decreto Bersani-Visco si blocca il mercato degli immobili realizzati in regime convenzionato

Alloggi agevolati, effetto sanzioni

Penalizzato chi acquista a condizioni calmierate e rivende a valori correnti

Valentina Melis

Basta fare un rapido giro su internet inserendo in un motore di ricerca le parole «edilizia convenzionata», per imbattersi nei forum che raccolgono i dubbi e le preoccupazioni di quanti vorrebbero acquistare o stanno per acquistare un immobile costruito a quelle condizioni. Il decreto Visco-Bersani (Dl. 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), prevedendo infatti sanzioni amministrative e penali per chi occulta gli importi effettivamente pagati per l'acquisto degli immobili, rende molto più difficile una pratica fino a oggi diffusa: acquistare un immobile a prezzo "calmierato", in virtù di una convenzione tra il Comune e la cooperativa (o l'impresa) costruttrice, e rivenderlo poi (dopo i cinque anni di inalienabilità) a un prezzo di mercato ben superiore ai

culazione edilizia. Non è facile ricostruire le dimensioni numeriche dell'edilizia convenzionata, che sfuggono anche al ministero delle Infrastrutture. Sono indicativi, però, i dati forniti dalle cooperative, che costruiscono il 60% di questi immobili (il resto delle convenzioni è siglato dai Comuni con imprese edili), e li assegnano ai soci-acquirenti a un costo inferiore a quello di mercato di almeno il 20% (in alcuni ca-

limiti stabiliti dalle stesse con-

venzioni per evitare casi di spe-

La stretta

dichiarato

Le nuove regole

Se nella vendita dell'immobile il prezzo dichiarato non corrisponde a quello effettivo, il decreto Bersani-Visco prevede l'applicazione dell'imposta di registro al prezzo effettivamente pagato; la sanzione dal 100 al 200% della maggiore imposta; la sanzione dal 50 al 100% della differenza tra l'imposta dovuta e quella pagata in base al prezzo

Per la mancata dichiarazione del reale prezzo di vendita, è poi prevista la sanzione amministrativa dal 200 al 400% della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata, sempre in base al falso corrispettivo dichiarato L'omessa o falsa dichiarazione delle modalità di pagamento è punita con sanzione da 500 a 100mila euro, ma può scattare anche la reclusione fino a due anni Se il prezzo è pagato in contanti, si viola la legge anti riciclaggio e si rischia una sanzione dall'1 al 40%

si si arriva a prezzi ridotti del 40

ogni anno circa iomila alloggi. Ouelli in edilizia convenzionata sono circa 5 mila, con variazioni rilevanti tra il Nord e il Sud del Paese. Nelle regioni meriregime di edilizia convenzionata sono la quasi totalità. «La nostra produzione edilizia — spiepresidenza delle cooperative di abitazione dell'Ancab — è diminuita negli ultimi cinque anni. Prima arrivavamo a costruire

mercato le associate a Federabitazione-Confcooperative, che rappresentano il 2,7% dell'edilizia residenziale (la quota complessiva delle cooperative è del 7 per cento). «Dei circa 10mila immobili che costruiamo ogni anno — spiega il direttore di Federabitazione Antonio Perruzza — solo il 20% è destinato agli affitti. Il resto è assegnato a privati, per la maggior parte attraverso convenzioni con i Comuni».

A siglare convenzioni con i municipi per l'edilizia convenzionata sono anche le affiliate alle altre due centrali cooperative: l'Agci e l'Unci (quest'ultima ha assegnato a Roma, tra il 2004 e il 2006, 200 appartamenti).

gli immobili da parte dei primi assegnatari, che può fruttare cospicui guadagni, i rappresentanti del mondo cooperativo prendono le distanze, precisando non ha più niente a che fare», ma qualche interlocutore non esita a definire «spropositati» i prezzi di rivendita.

Anche gli amministratori comunali non rivelano una grande disponibilità ad affrontare il tema, ricordando, in più di un caso, che la programmazione sull'edilizia residenziale spetta alle Regioni, e che ci sono altre soluzioni per l'emergenza casa. «Bisogna rilanciare il mercato dell'affitto, per rispondere a bisogni diversificati», spiega Claudio Minelli, appena designato responsabile delle politiche abitative dell'Anci.

«A Milano — spiega l'assessore comunale allo sviluppo del territorio Carlo Masseroli - in seguito a scelte delle amministrazioni passate, arriveranno sul mercato nei prossimi quattro anni 30mila alloggi, circa la metà dei quali in regime di edilizia convenzionata. Per il futuro però — aggiunge — punteremo sull'incentivazione degli affitti a prezzi accessibili. Tanto più che l'edilizia convenzionata — conclude Masseroli —

dionali, infatti, le abitazioni in ga Livio Pilot, coordinatore di 15mila abitazioni all'anno».

Hanno lo stesso peso sul

Sulla successiva vendita deche si tratta di «transazioni tra già applicata in base al corriprivati con cui la cooperativa spettivo dichiarato.

i 2.500 euro al metro quadrato». venzionata), dove si stabili-

ha paralizzato le compravendite hanno controllato, le banche han-

indicata prima). Senza dimenticare che, per effetto dell'articolo 72 del Dpr 131/86, per l'occultazione del corrispettivo la legge commina la sanzione amministrativa dal 200 al 400% della differenza tra l'imposta dovuta e quella

Le cooperative associate ad Ancab-Legacoop costruiscono La barriera è il prezzo d'acquisto

Angelo Busani

La nuova normativa contenuta nel decreto Visco-Bersani sulla tassazione degli immobili di appartamenti costruiti in regime di edilizia convenzionata. Fino all'estate scorsa, le disinvolte manovre su questi immobili erano, per così dire tollerate, perché il Fisco non ha mai compiuto un solo accertamento, i Comuni non no sempre erogato mutui per importi superiori al prezzo convenzionato e tutti gli operatori del mercato immobiliare hanno sempre chiuso entrambi gli occhi. Ora, però, con il Dl 223/2006 tut-

Con le nuove regole, l'occultazione del corrispettivo determina l'applicazione dell'imposta di registro non al valore catastale rivalutato, ma al prezzo in effetti corrisposto; la sanzione dal 100 al 200% della maggiore imposta dovuta; la sanzione dal 50 al 100% della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato (detratta la sanzione

Come se tutto ciò già non ba-Il percorso e l'obiettivo stasse, sempre per effetto del Dl 223/06 (articolo 35, comma 22), è Le tappe dell'edilizia convenzionata

Il Comune individua sul proprio territorio zone da destinare a edilizia convenzionata

> Comune e impresa di costruzioni siglano la convenzione

sugli edifici

da realizzare

La convenzione fissa, oltre ai requisiti degli edifici e degli acquirenti, prezzo di vendita e criteri di rivaluzione

L'obiettivo è evitare speculazioni su case comprate a prezzi agevolati (per aiutare soggetti deboli) e vendite a valori di mercato

bile se non con un intervento del legislatore, perché anche la fantasia del più fine degli operatori pare non avere la possibilità di tro-

vare soluzioni.

Di un intervento del legislatore c'è assolutamente bisogno perché il problema in questione non può semplicisticamente esser risolto con l'affermazione che, d'ora in poi, nei Peep si deve vendere a prezzo convenzionato: infatti, c'è sì chi ha comprato dall'impresa costruttrice a prezzo convenzionato, ma c'è anche chi ha comprato a prezzo di mercato da un precedente compratore.

Se imporre ai primi (che sapevano di effettuare un acquisto agevolato a condizione di doversi assoggettare a un prezzo di vendita calmierato) la vendita a prezzo convenzionato non è certo un'angheria, ma finalmente la pretesa del rispetto della legge, nell'altra ipotesi c'è da gestire il caso di chi ha comprato a un prezzo di mercato e ora dovrebbe vendere a prezzo convenzionato e, perciò, potrebbe decidere di chiamare in giudizio il suo venditore, per la restituzione di quanto pagato in più.

Ci sarebbe spazio per una sanatoria, magari con una soluzione simile a quella dello scudo fiscale. Si tratterebbe cioè di offrire la possibilità di pagare una penale per poter affrancare l'abitazione dal regime Peep e poterla vendere a valori correnti.

non solo ha ripercussioni fi-

scali, ma mette in dubbio la va-

lidità della clausola contrat-

tuale relativa al prezzo del con-

quello pattuito (oppure, se ha

già pagato, potrebbe pretende-

re la restituzione di quanto ver-

sato in eccesso rispetto al prez-

A CURA DI Osservatorio Ceradi-Luiss

Esame di utilità per la governance alla tedesca

di Valeria Panzironi

• intenzione di adottare il sistema di amministrazione dualistico all'interno della nuova Banca Intesa-Sanpaolo e la possibilità che lo stesso sistema sia scelto da Mediobanca ha attirato l'attenzione sul nuovo modello, detto impropriamente alla tedesca. Infatti, il nostro sistema dualistico si ispira alla legge tedesca soltanto nello schema esteriore, ma ne differisce profondamente nella filosofia e in alcuni aspetti operativi non secondari.

In Germania

Nella legge tedesca l'organizzazione dualistica nasce innanzitutto per consentire al sindacato dei lavoratori dipendenti di partecipare alla gestione della società, con propri rappresentanti nel consiglio di sorveglianza. Un organo che - è bene ricordare-ha anche competenze di gestione: tra i suoi compitiviè il controllo sul merito della gestione

In secondo luogo, in quel modello l'organo deputato alla gestione operativa è tale nel vero senso della parola, essendo formato da top manager esecutivi, ai quali non possono essere delegate le competenze del collegio, se non informalmente per il concreto operare.

In terzo luogo, la nomina del consiglio di gestione da parte del consiglio di sorveglianza non esclude la possibilità dell'assemblea di sfiduciare l'organo di gestione comportandone la revoca, circostanza che conferma la relazione fiduciaria diretta tra soci e gestori.

In Italia

Non è così nel modello dualistico italiano. In Italia il consiglio di gestione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti. Dunque è pensato e regolato in modo che al suo interno non vi siano solo gestori, ma anche amministratori non esecutivi, i quali saranno nella stessa condizione dei componenti del consiglio di amministrazione tradizionale, con la stessa carenza nei poteri di in-

formazione e di conoscenza. Il consiglio di sorveglianza, nel nostro sistema, pur unendo alle competenze del collegio sindacale alcune delle competenze di gestione dell'assemblea del sistema tradizionale, non può essere definito organo digestione al pari dell'Aufsichtsrat tedesco. A esso, infatti, oltre al controllo sulla regolarità tipico del collegio sindacale, è attribuito soltanto il potere di nomina e revoca del consiglio di gestione; l'approvazione del bilancio di esercizio e l'esercizio dell'azione di responsabilità verso i componenti del consiglio di gestione, in concorso con l'assemblea.

I soci peraltro, salvo che per quest'ultimo aspetto, sono privi di azioni dirette verso gli amministratori, considerato che l'assemblea non può né revocarli né sfiduciarli, se non indirettamente attraverso la revoca dei consiglieri di sorveglianza, circostanza che naturalmente attenua il rapporto fiduciario tra soci e gestori, rischiando di sfumare anche le responsabilità di questi ultimi.

Consiglio-collegio

Il consiglio di sorveglianza del sistema dualistico italiano è, in buona sostanza, un collegio sindacale, cui sono attribuiti i principali poteri dell'assemdifferenza del collegio sinda-

cale del modello classico, però, questo organo non è in posizione di terzo soggetto deputato al controllo di chi decide. Infatti è lui che nomina i gestori sui quali vigila, approva il bilancio che controlla ed è revocabile dall'assemblea; inoltre il suo mandato non è riconducibile esclusivamente all'esercizio di una professione che consenta di misurare la diligenza secondo criteri strettamente professionali.

Va poi segnalato che, senza una ragione evidente, il consiglio di sorveglianza italiano ha anche minori poteri di controllo rispetto al collegio sindacale, con riferimento agli atti di ispezione, che nelle società chiuse gli sono del tutto preclusi, mentre nelle società aperte sono riconosciuti soltanto al consiglio nel suo insieme ma non al singolo componente.

Dunque, rispetto all'amministrazione classica questa forma di amministrazione consente ai soci che dispongono della maggioranza di ridurre i poteri delle

SISTEMA IN CRESCITA

L'operazione tra Intesa e Sanpaolo suscita attenzione per la scelta del modello duale

DIFFERENZA RILEVANTE

Nella normativa italiana il consiglio di sorveglianza ha poteri minori e non è vero organo di gestione

minoranze in assemblea, escludendo la loro partecipazione a decisioni che invece la forma classica dispone imperativamente siano dell'assemblea. Il consiglio di sorveglianza prende il posto dell'assemblea; il consiglio di gestione corrisponde al consiglio di amministrazione, con la possibilità in entrambe le formule di avere un amministratore delegato, eventualmente presidente, che accentri la gestione nelle sue mani.

Per altro verso, considerato il meccanismo delle nomine, che nella sostanza è nelle mani del presidente o comunque dell'amministratore che dispone l'ordine del giorno, la forma dualistica consente di rafforzare la prassi della cooptazione dei consiglieri e dei sindaci.

Convenienze da verificare Non è facile immaginare quali

siano le ragioni giuridiche che consiglino l'adozione di questa forma di organizzazione, che non rafforza le garanzie di legalità e opportunità delle gestioni affidate all'amministratore delegato, né risponde da noi a esigenze di cogestione con il sindacato, come in Germania. Il sospetto che la scelta sia dettata da questioni estranee al diritto è forte, e sembrano a questo punto più che fondati i timori e le perplessità manifestate dall'associazione dei gestori nei confronti di questo modello di organizzazione, almeno così come è regolato oggi. Certamente, le perplessità cadrebbero se la disciplina fosse integrata in modo tale da accrescerei compiti di gestione del consiglio di sorveglianza (del resto, proprio a questa divisione dei poteri di gestione tra i due organi deve il nome dualistico), da confermare il ruolo di amministratori esecutivi dei consiglieri di gestione e da gablea orientati alla gestione. A rantire all'assemblea la possibilità di sfiduciarli direttamente.

Cessioni a rischio di contestazione

All'edilizia convenzionata il Comune riserva determinate zone del proprio territorio: la pianificazione urbanistica prescrive la realizzazione di case destinate (in teoria) alle fasce di popolazione meno abbiente; un tempo si parlava di piani per l'edilizia economica e popolare (Peep), oggi invece si ragiona in termini di edilizia residenziale pubblica, ma la sostanza non cambia. Si tratta di zone dove, alla compravendita degli appartamenti, vengono applicati prezzi "politici", ben al di sotto dei valori di mercato.

La procedura

L'intervento delle imprese di costruzione o delle cooperative in questi ambiti è preceduto dalla stipula di una connon ha più prezzi così competi- venzione con il Comune (di tivi: non si scende, infatti, sotto qui l'espressione edilizia con-

scono, tra l'altro, le caratteri- vrà a sua volta vendere aggior- divario tra il prezzo dichiarastiche dell'intervento, la tipologia degli edifici e i requisiti. Si indicano anche le caratteristiche che gli acquirenti devono avere (come le soglie di reddito). Infine si fissano i parametri per decidere i prezzi di vendita.

Prime vendite e successive

Di solito, le convenzioni non stabiliscono solo i prezzi delle prime vendite (dal costruttore all'acquirente), ma anche i criteri per i prezzi delle vendite successive, al al fine di evitare speculazioni e impedire che, comprato un appartamento per un prezzo "politico", lo si rivenda a valori di mercato.

La rivalutazione

Di norma la convenzione preprimo acquirente, questi do-

appartamento.

vede che, posto un dato prezzo di vendita dal costruttore al

sto della vita), senza altre maggiorazioni. Ma se nella prima vendita, il prezzo imposto dalla convenzione è in genere rispettato (e quindi la questione dei pagamenti in nero resta li- un prezzo superiore a quello mitata a una casistica di confine, propria di una piccola area di imprenditori senza scrupoli), nelle successive vendite impera un generalizzato clima di grave scorrettezza: l'appartamento di un Peep è considerato sul mercato come un normale appartamento di edilizia libera e viene sempre scambiato per un prezzo analogo a quello di qualsiasi altro

si indici di rivalutazione (ad

esempio, gli indici Istat del co-

grave: l'esistenza di un netto

Domani in edicola

tratto stesso. Infatti, la clausola contrattuale contenente la pattuizione di convenzionato è probabilmente invalida, perché nulla per violazione di norma imperativa. La pattuizione illecita dovrebbe allora intendersi sostituita d'autorità dal prezzo calcolato secondo i criteri dettati dalla convenzione. Di conseguenza, l'acquirente potrebbe pretendere di pagare soltanto il prezzo convenzionato e non

nando il prezzo secondo precito nel rogito e quello pattuito,

I problemi

Si tratta di un comportamento zo convenzionato).



Sarà in edicola domani, con «Il Sole-24 Ore del lunedì», il Dossier dedicato ai controli fiscali e all'utilizzo sempre più massiccio delle informazioni telematiche. Dalla manovra d'estate ai

provvedimenti collegati alla stata infatti una grande accelerazione nell'uso dell'informatica nei controlli, riprendendo e ampliando un

Il dossier sulla grande rete dei controlli

già in passato. Il Dossier riepiloga con chiarezza informazioni ottenibili, le conseguenze di eventuali sezione è poi dedicata alle indagini finanziarie, segnalando tra l'altro come gestire i conti per evitare

Cautela sulle indagini bancarie

Verifiche fiscali. Il direttore dell'accertamento precisa la strategia

Antonio Criscione

dell'importo

UDINE, Dal nostro inviato Per arrivare all'accertamento a partire dalle indagini finanziarie occorre sempre una motivazione ulteriore rispetto ai dati acquisiti e il contraddittorio con il contribuente. A sostenere questa tesi, "interpretando" la circolare 32/E del 2006 delle Entrate è il direttore dell'accertamento della stessa casione per fare il punto sulle indagini finanziarie e gli accertamenti tributari è stato un convegno di studi dell'Anti del Friuli Venezia Giulia, svoltosi

ieri al castello di Udine. Di Capua ha spiegato che le indagini bancarie: «Non possono essere utilizzate come elementi da trasporre in modo immediato in un avviso di accertamento, ma occorre fare in modo che ci sia sempre una valutazione da parte dell'ufficio di questi dati. Non è neanche ammissibile — ha affermato — un utilizzo delle indagini Agenzia, Marco Di Capua. L'oc-per selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo. Occorre invece che l'indagine finanziaria scatti quando sul contribuente ci siano già dei controlli in corso».

Secondo il direttore dell'ac- li siano fatti bene da subito. certamento, una giurisprudenza generalmente favorevole al Fisco in materia di legittimità dei controlli sui conti correnti, tenendo conto della quantità e della pervasività di mezzi ormai a disposizione dell'amministrazione, potrebbe in futuro cambiare di segno. E allora l'unico modo per evitare che gli accertamenti che si effettuano oggi possano non superare il vaglio delle sentenze dei giudici, quando per l'amministrazione po-

trebbe essere però ormai tardi, è fare in modo che i controlgiusta attenzione»

Proprio sulla giurisprudenza è tornato Roberto Lunelli, presidente della sezione del Friuli Venezia Giulia dell'Anti: «L'eccessivo favore della giurisprudenza all'amministrazione, in un settore che ha un impatto economico notevole, rischia di portare solo all'affidamento alla buona volontà dell'amministrazione. Occorrerebbe fare in modo che i giudici fiscali non fossero più solo magistrati onorari, ma giudici che abbiano il tempo di dedicarsi alle questioni affrontate con la

percorso che era stato tracciato

Finanziaria, negli ultimi mesi c'è

l'evoluzione del sistema delle richieste, l'ampliamento delle inadempimenti. Un'ampia

l'accertamento del Fisco.